


NUMERO 2 - 2016

# GIUSTIZIA CIVILE

RIVISTA GIURIDICA TRIMESTRALE

ISSN 0017-0631

DIREZIONE SCIENTIFICA  
GIUSEPPE CONTE - FABRIZIO DI MARZIO



**ESTRATTO:**

PAOLO GROSSI

L'invenzione dell'ordine costituzionale: a proposito del ruolo della Corte



GIUFFRÈ EDITORE

# Indice

---

<i>Gli Autori di questo fascicolo . . . . .</i>	234
<b>PAOLO GROSSI</b>	
<i>L'invenzione dell'ordine costituzionale: a proposito del ruolo della Corte . . . . .</i>	237
<b>SALVATORE PATTI</b>	
<i>Principi, clausole generali e norme specifiche nell'applicazione giurisprudenziale . . .</i>	241
<b>ENRICO QUADRI</b>	
<i>Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze: spunti di riflessione . . . . .</i>	255
<b>MARCELLO MAGGIOLO</b>	
<i>Beni artificialmente creati nei settori agroalimentare e dell'energia. Un catalogo di nuovi beni mobili registrati . . . . .</i>	283
<b>MADDALENA SEMERARO</b>	
<i>Contrattazione preliminare e autonomia negoziale: preliminare di preliminare e causa in concreto . . . . .</i>	333
<b>NICCOLÒ ABRIANI</b>	
<i>Proposte concorrenti, operazioni straordinarie e dovere della società di adempiere agli obblighi concordatari . . . . .</i>	365
<b>FELICE MANNA</b>	
<i>Rilievo ed effetti dell'incompetenza in appello (a proposito di Cass., sez. II, 9 dicembre 2015, n. 24856) . . . . .</i>	401
<b>CLARICE DELLE DONNE</b>	
<i>Sospensione e cautela ex art. 700 c.p.c. nel sistema di tutela della valida formazione delle decisioni assembleari . . . . .</i>	417

## L'*invenzione* dell'ordine costituzionale: a proposito del ruolo della Corte \*

---

Poiché il testo scritto della Costituzione del 1948 non è in grado di esprimere tutto lo spessore della dimensione costituzionale della Repubblica Italiana, il ruolo della Corte Costituzionale si presenta complesso: consiste, infatti, non soltanto nella custodia dei valori espressi in 139 articoli, bensì anche nella *invenzione* (nel senso dell'etimo latino *invenire*, cioè *cercare e trovare*) dei valori inespressi ma viventi nel soggiacente ordine costituzionale.

237

*Since the written text of the 1948 Constitution is not able to express the depth of the constitutional dimension of the Italian Republic, the role of the Constitutional Court is complex: it consists, in fact, not only in the safeguarding of the values expressed in the 139 articles, but also in the invention (in the Latin sense of *invenire*, to interpret) of the values that are unspoken, but living in the underlying constitutional order.*

---

\* Queste pagine costituiscono il testo della Relazione introduttiva letta al Palazzo del Quirinale, il 19 maggio 2016, nella sessione iniziale del Convegno celebrativo del sessantennio di operosità della Corte Costituzionale.

Aprile 2016. Sono precisamente sessanta anni di operosità della nostra Corte; ricorrenza che il collegio degli attuali giudici vuole sottolineare evitando celebrazioni meramente cerimoniali. Si è scelto, piuttosto, di guardare a ritroso – con un’attenzione aliena da atteggiamenti apologetici – il distendersi di un itinerario giudiziale, ponendosi la difficile domanda se (e come) la Corte si sia dimostrata fedele al carattere di supremo organismo di garanzia assegnatole dalla Costituzione.

La Corte ha avuto, infatti, sin dall’inizio, pronta coscienza che l’interlocutore dei Padri Costituenti non sarebbe stato, né l’individuo astratto delle vecchie “Carte” sette-ottocentesche, né gli investiti del potere politico, e neppure solo i giudici, bensì i cittadini, le persone storicamente concrete colte nell’esistenza di ogni giorno e per le quali la Costituzione repubblicana avrebbe potuto proporsi come un breviario giuridico, prezioso nell’esercizio delle quotidiane fatiche.

In questa vicenda storica una consapevolezza è parsa emergere progressivamente chiara alla attenzione della Corte: che la nuova Costituzione, autenticamente democratica, socialmente e giuridicamente pluralistica, non si esauriva in un testo cartaceo, non poteva esaurirsi in 139 articoli; al contrario, quegli articoli manifestavano una dimensione costituzionale assai più complessa. E qui la consapevolezza si è, di volta in volta, dimostrata duplice.

Innanzitutto, che la nostra Carta – particolarmente nella Prima Parte dove il cittadino appare quale vero protagonista e dove si parla intensamente di lui, dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché dei suoi rapporti con il potere – non è una sommatoria di disposizioni, ma un insieme di principii armonicamente e dinamicamente coesi ed esprimenti valori e interessi diffusi e condivisi, principii talora specificamente enunciati ma portatori di una dirompente carica espansiva, tali cioè da permettere di percepire ulteriori sviluppi ben oltre le locuzioni di un testo scritto.

Senza contare che, proprio tra i fondamenti, stanno quelle enunciazioni degli articoli 2 e 3 della Costituzione che hanno una tale potenzialità da fungere – nella loro aperta inclusività – quali valvole respiratorie dell’intero ordine giuridico. Proprio in collegamento con la nuova nozione di uguaglianza contenuta nell’articolo 3, la nostra giurisprudenza ha, del resto, elaborato quale canone orientativo (e ciò fin dalla prima sentenza del

'56 e con più compiuto svolgimento argomentativo a partire dagli anni Settanta) quel principio di ragionevolezza, che, superando le rigidità di una mera razionalità, ha teso a misurarsi, invece, sui fatti di vita bilanciando i valori concretamente coinvolti<sup>1</sup>.

Ma v'è di più. Una seconda consapevolezza è stata guida efficace del nostro collegio giudiziale: quei 139 articoli rappresentavano le manifestazioni di una realtà assai profonda, situata nelle stesse fondazioni, ultime e perciò essenzialmente costituzionali, della nostra democrazia repubblicana, quasi cuspidi emergenti di un ampio continente sommerso, un "ordine ordinante" secondo un felice sintagma coniato da alcuni acuti costituzionalisti<sup>2</sup>. Da taluni si crede di poter parlare, in proposito, di carattere creativo delle pronunce della Corte, talora con un netto rifiuto, talaltra con sostanziale compiacimento. Credo, invece, che si debba parlare convintamente e più correttamente di una ansia di *invenzione* e di una operosità *inventiva*, che ha percorso da sempre la Corte, prendendo però piena forza dalla fine di quegli anni Settanta che abbiamo or ora menzionato. *Invenzione, inventiva*: sono termini inconsueti, ma che si prestano a identificare puntualmente il ruolo della Corte, sol che si pensi al significato dell'etimo latino "invenire", ossia cercare e soprattutto trovare.

Una Costituzione, che sia, come la nostra, autenticamente Costituzione (ossia che riesca a configurare una moltitudine quale popolo di persone e, quindi, a *costituirla* in ordinamento), possiede una carica vitale proveniente da radici profonde, che continuamente la alimentano e la fecondano in ogni sua tangibile manifestazione, imprimendo un tratto caratterizzante e addirittura identitario. Con una precisazione: fra tutti gli affioramenti testuali, quello dell'articolo 2 palesa (forse, meglio di tutti) le radici in una dimensione costituzionale molteplice e aperta e, tutta-

---

<sup>1</sup> Già la sentenza n. 1 del 1956 (giudizio incidentale, rel. Azzariti) contiene la formula «ragionevoli previsioni»; la n. 13 del 1956 (giudizio in via principale, rel. Bracci) adopera l'espressione «è ragionevole ritenere che» o anche «è più ragionevole ritenere che». Il vocabolo "ragionevolezza" (in riferimento ai motivi di una disciplina) compare, per la prima volta, nella sentenza n. 57 del 1962 (giudizio incidentale, rel. Branca) e, per i giudizi in via principale, nella sentenza n. 8 del 1965 (rel. Jaeger), in riferimento alle considerazioni svolte a sostegno di alcune discipline.

<sup>2</sup> F. MODUGNO, *Il concetto di Costituzione*, in *Aspetti e tendenze del diritto costituzionale. Scritti in onore di Costantino Mortati*, I, Milano, 1977, 200-201; A. BARBERA, *Costituzione*, Milano, 2016, 17.

via, contemporaneamente sorvegliata e partecipe; e, perciò, naturalmente incline alla prospettiva dei diritti ma sensibile a quella dei doveri.

Ed è anche attraverso questa *invenzione* che la Corte, nello sforzo di percepire con la necessaria attenzione i segni dei tempi che mutano e che incidono – sempre lentamente – sul terreno dei valori, ha potuto via via ampliare la gamma non già soltanto dei diritti formalmente riconosciuti ma delle tutele assicurate effettivamente. Innestando, in altri termini, la trama delle situazioni giuridiche dei singoli individui nell’ordito della loro multiforme identità sociale, si è esaltato la persona come creatura relazionale con i diritti non individualisticamente connotati ma socializzati in un folto tessuto di doveri.

Nel corrispondere alle incalzanti istanze di giustizia sul parametro della Costituzione, il giudice delle leggi e dei conflitti ha, infatti, il compito – con l’ovvia esclusione del sindacato sulle scelte discrezionali del Parlamento – di dare spazio, da un lato, ad esigenze non ancora o non adeguatamente soddisfatte o perfino sacrificate nella legislazione; e, dall’altro, di valutarne la compatibilità con altre contrapposte esigenze nell’ordine costituzionale della convivenza.